



COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1

REGOLAMENTO per **LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)**

*APPROVATO DAL C.C. con atto n. 14 del 14.03.2023, in vigore dal 01.01.2023
MODIFICATO DAL C.C. con atto n. 27 del 30.04.2025, in vigore dal 01.01.2025*

INDICE

TITOLO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Presupposto impositivo
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Soggetti passivi

TITOLO II – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

- Art. 5 - Definizione di immobili assoggettati all'imposta
- Art. 6 - Fabbricati assimilati all'abitazione principale
- Art. 7 - Base imponibile dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili

TITOLO III – RIDUZIONI E ESENZIONI

- Art. 8 - Riduzioni della base imponibile
- Art. 9 - Requisiti di fabbricati inagibili ai fini dell'agevolazione
- Art. 10 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 11 - Esenzioni di terreni agricoli
- Art. 12 - Esenzioni di altri immobili

TITOLO IV – VERSAMENTI, DICHIARAZIONI

- Art. 13 - Aliquote, detrazioni ed agevolazioni
- Art. 14 - Versamento dell'imposta
- Art. 15 - Dichiarazioni ILIA

TITOLO V – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

- Art. 16 - Funzionario Responsabile ILIA
- Art. 17 - Poteri del Comune
- Art. 18 - Attività di controllo e accertamento
- Art. 19 – Sanzioni e interessi
- Art. 20 - Riscossione coattiva
- Art. 21 - Somme di modesto ammontare
- Art. 22 - Contenzioso
- Art. 23 - Rimborsi e compensazioni

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 24 – Disposizioni transitorie
- Art. 25 – Norme di rinvio
- Art. 26 - Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

TITOLO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento regolano l'applicazione nel Comune di Pavia di Udine dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), istituita dal 2023 dalla Legge Regionale 14 novembre 2022 n. 17, modificata dalla L. R. 04 novembre 2024 n. 9, che sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1 commi 738 - 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, a norma delle disposizioni previste dallo statuto della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di autonomia impositiva.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano in particolare condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi per l'applicazione dell'imposta nel Comune di Pavia di Udine e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. In caso di nuove disposizioni legislative che modifichino le norme regolamentari, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.

Art. 2. Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta locale immobiliare autonoma è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati), siti nel territorio del Comune di Pavia di Udine, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.

Art. 3. Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Pavia di Udine relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4. Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori degli immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
7. Il curatore dell'eredità giacente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi inerenti l'imposta nei limiti dell'attivo ereditario. E' tenuto inoltre a presentare, entro i termini ordinari, le denunce di variazione relative agli immobili posseduti dal defunto; qualora nel frattempo sia intervenuta accettazione da parte dell'erede, dette denunce dovranno essere presentate da quest'ultimo. Qualora il curatore dell'eredità giacente, per l'assolvimento degli obblighi tributari debba vendere i beni ereditati, il tributo è versato entro tre mesi dall'incasso del prezzo di vendita. Le disposizioni del presente comma, in quanto compatibili, si applicano anche nei casi di devoluzione di eredità sospensivamente condizionata ovvero a favore di un nascituro.

TITOLO II – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

Art. 5. Definizione di immobili assoggettati all'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta locale immobiliare autonoma:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente o graffata; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto;
 - b) per fabbricato strumentale all'attività economica si intende il fabbricato di cui alla lettera a) utilizzato esclusivamente dal soggetto passivo unicamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
 - c) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
 - d) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto e non fabbricabile a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
 - e) per abitazione principale si intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante dell'immobile l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale.
 - f) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile;
2. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi per area pertenziale si intende l'area,

facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.

3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

Art. 6. Fabbricati assimilati all'abitazione principale

1. Sono considerate abitazioni principali le seguenti fattispecie di fabbricati:
 - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

1 bis. Primo fabbricato ad uso abitativo: il fabbricato ad uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, diverso dall'abitazione principale o dal fabbricato assimilato all'abitazione principale, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica ai sensi dall'art. 4 b bis) della L. R. 17/2022 e individuato con le modalità di cui all'art. 15 comma 2, ai sensi dall'art. 13 bis della L. R. 17/2022 e s.m.i..

2. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.
3. Per l'applicazione ai suddetti fabbricati dei benefici di assimilazione all'abitazione principale deve essere presentata apposita dichiarazione ILIA entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, in cui si attesta il possesso dei requisiti previsti dalle norme o la cessazione degli stessi e la sua omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 7. Base imponibile dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 2 dell'art.7 della L. R. 17/2022 e s.m.i.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri e i coefficienti richiamati al comma comma 2 dell'art. 7 della L. R.17/2022 e s.m.i.. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2, con successivo conguaglio dell'imposta a seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio.
5. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo ovvero dalla data di efficacia della rendita catastale.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dalla data di ultimazione dei lavori la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).
7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni e il coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 8 della L. R. 17/2022 e s.m.i..
8. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
9. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e

condizioni di cui all'art. 5 comma 2.

10. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, dalla data di inizio lavori e fino alla data di cui al precedente comma 6.
11. Nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 1, DPR 380/2001, la base imponibile continua ad essere il valore del fabbricato determinato sulla base della rendita catastale.
12. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio indicato al comma 8, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili site sul territorio comunale, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso. Per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili da effettuarsi periodicamente e comunque non oltre 10 anni dall'ultima determinazione degli stessi, la Giunta Comunale si avvale della Commissione già appositamente costituita per il medesimo scopo in vigore di IMU, in quanto composta da n. 6 professionisti iscritti negli appositi albi professionali esperti in valutazioni estimatorie. La stessa Giunta, a decorrere dall'anno di imposta 2024 può deliberare di riconfermare la stessa commissione o di nominarne una nuova, sempre composta da un numero compreso tra 3 e 7 professionisti iscritti negli appositi albi professionali esperti in valutazioni estimatorie ovvero di affidare l'incarico ad un professionista, selezionato con le modalità previste dalla vigente normativa per l'affidamento di incarichi, competente anche a redigere dei pareri e delle perizie di stima in sede di contraddittorio/contenzioso con i contribuenti. In caso di mancata deliberazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili nell'anno, si intendono confermati quelli precedentemente deliberati.
13. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello suddetto, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi nella dichiarazione eventualmente corredata di documentazione giustificativa all'ufficio tributi comunale, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
14. Qualora sia stato dichiarato o anche solo versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 12 del presente articolo al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
15. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore preso a base in sede di accertamento è pari a quello effettivo risultante da atto pubblico o perizia giurata o in mancanza quello deliberato ai sensi del comma 12.
16. Per i fabbricati iscritti nella categoria catastale F/2 "fabbricati collabenti", privi di rendita, la base imponibile è costituita dal valore dell'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito all'articolo 5 comma 1 lettera c) del presente regolamento.

TITOLO III – RIDUZIONI E ESENZIONI

Art. 8. Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento (50%) per:
 - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 - b) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
 - c) i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato.

Art. 9. Requisiti di fabbricati inagibili ai fini dell'agevolazione

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni ILIA di cui al comma 1 lett. c) dell'articolo 8 l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Ai fini dell'applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
2. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
 - a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
 - b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all'art. 3, lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori stessi;
 - c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze (acqua, luce, gas);
 - d) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.
3. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di

faticenza sopravvenuta quali:

- a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di faticenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuata secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
5. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'inizio della condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione in alternativa di:
- a) richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali;
 - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 al servizio tributi contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile che l'ufficio si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
6. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
7. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 10. Riduzioni dell'imposta

1. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n.431-con le seguenti tipologie:
 - a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
 - b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3;
 - c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.l'imposta, determinata alle aliquote stabilite dal Comune ai sensi dell'art.9 commi 2 e 3 della L.R.17/2022 è ridotta al 75 per cento. Tale agevolazione si applica esclusivamente ai contratti rispondenti per contenuto economico e normativo alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 e dell'accordo territoriale definito in sede locale e la rispondenza dei requisiti deve essere attestata dalle associazioni di categoria firmatarie secondo le modalità previste dall'accordo stesso.
2. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta L'imposta,

determinata alle aliquote stabilite dal Comune ai sensi dell'art.9 commi 2 e 3 della L.R.17/2022 è applicata nella misura della metà.

Art. 11. Esenzione di terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Art. 12. Esenzioni di altri immobili

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte gli immobili di cui all'art. 11 della L. R. n.17/2022 e s.m.i.:
 - a) l'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite agli art. 5 e 6, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
 - b) gli immobili posseduti, nel territorio del Comune, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della Regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della Regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi fra detti enti e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;
 - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985;
 - h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - h bis) gli immobili non utilizzati né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, ai sensi dell'art. 11 h bis) della L. R. 17/2022 e s.m.i.;
 - i) gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali;
 - j) gli immobili di proprietà di enti non commerciali se dati in comodato gratuito registrato ad

enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi istituzionali o statutari degli enti stessi.

2. L'esenzione di cui alla lettera g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
 - b) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
3. L'esenzione di cui alla lettera j) del comma 1 è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione da presentarsi annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione contenente l'attestazione di tutti i requisiti richiesti previsti dalla disposizione regolamentare della lettera j) di cui sopra e dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché dal Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
4. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.
5. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i..

TITOLO IV – VERSAMENTI, DICHIARAZIONI

Art. 13. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge e all'art. 9 della L. R. 17/2022 e s.m.i..
2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme regionali e statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione FVG entro il 28 ottobre dell'anno di approvazione dello stesso (nel caso in cui il termine scada nei giorni di sabato o di domenica, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo), nelle modalità e specifiche tecniche indicate con decreto del direttore centrale, ai sensi dall'art. 14 della L. R. 17/2022 vigente dal 01.01.2025, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge.
3. La manovrabilità delle aliquote sarà esercitata dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote ILIA e le detrazioni di imposta, vengono individuati anche gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle eventuali nuove agevolazioni.

Art. 14. Versamenti dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.
3. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 10,00 annui.
4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e i codici tributi F24 istituiti per l'ILIA con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.10/E del 24 febbraio 2023, o mediante apposito bollettino postale o attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.

Qualora il versamento dell'imposta venga effettuato utilizzando i codici tributi F24 IMU e non quelli istituiti per l'ILIA, se indicato correttamente l'anno di imposta del tributo che si intende versare, si provvederà ad acquisirli ed ove possibile ad attribuirli d'ufficio all'imposta di competenza.

5. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) alla data del 28 ottobre di ciascun anno per ILIA 2023 e ILIA 2024 e sul sito della Regione FVG a partire dal 2025.
6. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote e agevolazioni dell'anno di riferimento deliberate dal Comune e secondo quanto previsto, in virtù del rinvio di cui all'art. 19 della L. R. 17/2022, dal comma 763 dell'art. 1 della L. 160/2019.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili o dalla data di chiusura della procedura qualora si chiuda senza la vendita dell'immobile.
8. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, cosiddetti "contratti di multiproprietà" di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n.206/2005 e successive modificazioni), il versamento deve essere effettuato da chi amministra il bene.
9. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Art. 15. Dichiarazioni ILIA

1. I soggetti passivi ILIA dichiarano gli immobili posseduti mediante presentazione, anche in via telematica, di una dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Rimangono ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell'IMU, in quanto compatibili.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i soggetti passivi individuano il primo fabbricato ad uso

abitativo di cui all'art. 6 1 bis), mediante comunicazione telematica da presentare, a pena decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia. I soggetti passivi individuano nel territorio della Regione FVG un solo fabbricato ad uso abitativo di cui all' articolo 6 comma 1 bis. In assenza di comunicazione si applica l'aliquota deliberata dal comune per gli altri fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata, ai sensi all'art. 9 comma 3 della L. R. 17/2022. La comunicazione presentata ai sensi del comma 2, rimane valida anche per gli anni d'imposta successivi, fino a quando non sia trasmessa una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 13 bis della L. R. 17/2022 s.m.i.

3. La presentazione della dichiarazione deve avvenire con il modello e secondo le modalità approvate con il decreto del direttore centrale della struttura regionale competente, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 13 bis della L. R. 17/2022 e s.m.i.; lo stesso decreto individua i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione, fermo restando che il soggetto passivo può sempre produrre la dichiarazione, anche se non obbligatoria, per l'allineamento delle informazioni in possesso del Comune per il corretto calcolo dell'imposta.
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3, i soggetti passivi continuano a presentare i modelli di dichiarazione IMU approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi ivi previsti. I medesimi modelli sono utilizzati anche per attestare la strumentalità dei fabbricati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della L. R. 17/2022, e dell'articolo 18, comma 2, della L. R. 17/2022, nonché per indicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h bis) della L. R. 17/2022.
5. Lo stesso termine di cui al comma 1, se non diversamente normato, è fissato per le comunicazioni e/o autocertificazioni previste dal presente regolamento o dalle deliberazioni annuali di aliquote e detrazioni, a pena di decadenza del diritto alle agevolazioni o alle riduzioni di imposta.
6. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.

TITOLO V – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Art. 16. Funzionario Responsabile ILIA

1. Il Comune, ai sensi del comma 778 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 17. Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - a) invitare il contribuente, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
 - b) inviare al contribuente questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione del tributo ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
 - d) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private.
2. Il contribuente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 19, comma 4 del presente regolamento.

Art. 18. Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune procede alla verifica ed all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.
3. A seguito delle attività di cui al precedente comma 1, il Comune, entro i termini di legge previsti dal comma 161, art. 1, della L. 296/2006, provvede alla notifica al contribuente, entro i termini e con le modalità previsti dalla legge o a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo; l'atto può avere come oggetto una pluralità di annualità d'imposta anche contenendo contestazione ed irrogazione sanzioni per violazioni differenti.
4. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica; se la

motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'avviso deve contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

5. L'atto, ai sensi del comma 792 dell'art. 1 del L. 160/2019 deve recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari e deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso e altresì che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
6. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o dalle disposizioni regolamentari.
7. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.

Art. 19. Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e s.m.i., pari al 30%, riducibile alla metà per pagamenti tardivi effettuati entro 90 giorni e ulteriormente ridotto a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art.18 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da euro 50,00 ad euro 200,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
7. Per la violazione di norme tributarie si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
8. La sanzione è ridotta e gli interessi si calcolano al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno, se la regolarizzazione delle infrazioni per tardività di versamenti o di presentazione delle dichiarazioni viene effettuata in autotassazione, secondo le disposizioni dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, che disciplina i termini e le modalità per avvalersi del ravvedimento, sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
9. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
10. Sulle somme dovute per ILIA non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori annui al tasso legale incrementato di 2 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20. Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.
2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/97,
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.,sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792 - 814 L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 21. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari od inferiori a euro 10,00 per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,00 (sedici/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamenti del tributo.

Art. 22. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicabili gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dal regolamento generale delle entrate comunali.
3. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi e quelle dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 23. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale, il contribuente non potrà richiedere il rimborso dell'imposta pagata negli anni precedenti. Resta fermo il diritto al rimborso richiesto per versamenti eseguiti successivamente alla data di esecutività dell'atto che impone l'assoggettamento a vincolo di inedificabilità.
3. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta ILIA non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, l'ufficio effettua la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, una comunicazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.
4. Il contribuente può presentare richiesta di rettifica e di variazione per la compensazione tra i tributi ILIA e IMU di spettanza comunale, senza procedere a rimborsi se non per le somme effettivamente risultanti eccedenti.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 19, comma 10, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili ovvero dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente se il diritto alla restituzione dipende da fatti o atti normativi non vigenti alla data del versamento o da fatti di cui l'Ente non è parte in causa, ma solo Ente riscossore.
6. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 21, comma 1, del presente regolamento.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI, EFFICACIA E PUBBLICITA'

Art. 24. Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2023 e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 7 della L. R. n. 17/2022, si considerano in ogni caso fabbricati strumentali all'attività economica i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nelle categorie:
 - a) A/10,
 - b) A/11, fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera a) e 9, commi 2 e 3 della L. R. 17/2022,
 - c) Gruppo B, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della L. R. n. 17/2022,
 - d) C/1, C/3, C/5,
 - e) Gruppo D fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 comma 4.
2. Per l'anno 2023, per i fabbricati diversi da quelli di cui al comma 1, resta ferma la facoltà di attestarne la strumentalità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della L.R. 17/2022.
3. Per l'anno 2023, la prima rata dell'imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2022 e per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g) della L. R. 17/2022, le prime due rate dell'imposta sono pari ciascuna al 50 per cento dell'importo complessivamente corrisposto a titolo di IMU per l'anno 2022. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi dell'articolo 14 della L. R. 17/2022.
4. Per l'anno 2023, nelle more dell'adozione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili site sul territorio comunale di cui al comma 12 dell'art.7, si applicano i valori già adottati con la delibera di giunta n. 16 del 4 febbraio 2021 ai fini dell'IMU per l'anno 2021 e confermati anche per l'anno 2022.

Art. 25. Norme di rinvio

1. Si rinvia al regolamento per la disciplina delle entrate comunali per le disposizioni comunali in materia di:
 - Differimento termini di versamento per particolari situazioni;
 - Versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri;
 - Disciplina dei controlli;
 - Dilazione e rateizzazione;
 - Autotutela obbligatoria e facoltativa;
 - Diritto di interpello;
 - Compenso incentivante di cui all'art. 1 - comma 1091 - della L. 30.12.2018 n. 145.
2. Per quanto non disciplinato con la Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022, istitutiva dell'ILIA, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU, in quanto compatibili, come disposto all'art. 19 dalla stessa L. R..
3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di tributi locali e di attività di accertamento, di irrogazione sanzioni, di riscossione, di rimborsi e di contenzioso nonché dai regolamenti comunali.

Art. 26. Entrata in vigore, abrogazioni e clausole di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa regionale e nazionale.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale e tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché pubblicato, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione FVG entro il 28 ottobre dell'anno di approvazione dello stesso (nel caso in cui il termine scada nei giorni di sabato o di domenica, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo), nelle modalità e specifiche tecniche indicate con decreto del direttore centrale, come stabilito dall'art. 14 della L. R. 17/2022 vigente dal 01.01.2025.